

STATUTO – PUBBLICA ASSISTENZA CABIATE SOCCORSO O.D.V.

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. L'associazione "Pubblica Assistenza Cabiato Soccorso O.D.V.", associazione di Volontariato, ente del terzo settore è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs 117/2017.
2. Sede, l'associazione ha sede legale in Cesano Maderno Via Manzoni n. 75; l'associazione ha sede operativa in Cabiato Via E.Toti, 4 – Como.
3. La durata dell'associazione è illimitata. La dizione della O.D.V. Pubblica Assistenza Cabiato Soccorso sono utilizzabili solo a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

Art. 2 – Scopo – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, essa intende operare per colmare i disagi e le situazioni di svantaggio che incontra nel proprio territorio. A tale scopo l'associazione svolgerà in particolare:
 - A. Attività di organizzazione e supporto nel servizio di guardia medica e di pronto soccorso con ambulanze;
 - B. Trasferimento su lunghe distanze, anche all'estero, con ambulanze;
 - C. Trasferimenti ordinari di malati;
 - D. Assistenza con ambulanze a manifestazioni, gare sportive, meeting, eventi fieristici, feste popolari, festival;
 - E. Organizzazione di corsi di primo soccorso;
 - F. Assistenza ad anziani e bambini;
 - G. Assistenza a portatori di handicap, anche con organizzazione di attività ricreative;
 - H. Organizzazione, nel periodo natalizio, di visite e di raccolta doni in scuole ed enti;
 - I. Interventi in team con la protezione civile sul territorio nazionale ed estero;
 - J. Missioni umanitarie a popolazioni straniere bisognose in Italia ed all'estero;
 - K. Trasporto di organi ed emoderivati;
 - L. Trasporto di equipe mediche e chirurgiche;

L'associazione potrà inoltre:

- M. Costituire, occorrendo, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea entro i limiti delle norme statutarie;
- N. Partecipare a congressi, seminari, incontri in generale nazionali e/o internazionali nei quali si trattano i problemi inerenti il primo soccorso o la pubblica assistenza.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

L'Associazione collabora con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità analoghe o complementari alle proprie.

L'associazione può aderire in qualità di socio ad altre associazioni o cooperative sociali e/o promuovere comitati e fondazioni.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate, fatta eccezione a quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e integrative e comunque in via non prevalente.

L'associazione potrà compiere inoltre tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 3 – Attività e interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, del D.Lgs 117/2017, nella specifico riconducibili alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e N.
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente a favori di terzi, avvalendosi in modo prevalente nell'attività di Volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta Fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali
2. L'associazione può prevedere come associati anche la missione di altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 % del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso, non può essere inferiore al limite stabilito dal codice del terzo settore.
4. I soci suddivisi in: Fondatori Ordinari e Onorari.
Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché enti pubblici e privati, italiani e stranieri che condividano le finalità dell'associazione.

- I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto

- I soci ordinari sono tutti coloro che avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengo ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato.
 6. L'interessato, ricevuto la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alla spesa annuale dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati alla svolgimento delle attività associative. Tale contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea del consiglio direttivo.
2. La quota associativa è annuale, e non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato a diritto:
 - A. Di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidature agli organi sociali.
 - B. Di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
 - C. Di partecipare alle attività promosse dell'associazione.
 - D. Di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee.
 - E. Di recedere in qualsiasi momento.
 - F. Di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art. 21.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - A. Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali.
 - B. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontari, per il conseguimento dello scopo.
 - C. Versare la quota associativa secondo l'importo stabilita dal consigli direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che conviene ai doveri stabiliti dello statuto o alle decisioni deliberati dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa .
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicato al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata o posta certificata (PEC) inviata al presidente dell'associazione.
6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di Volontariato

1. L'attività di volontariato è presentata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato in Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione
 - A. L'assemblea dei soci;
 - B. Il consiglio direttivo
 - C. Il presidente
 - D. Revisore unico o il collegio dei revisori se nominati
2. Gli organi sociali, revisore unico e il collegio dei revisori hanno la durata tre anni d'esercizio e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono nessun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività presta ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea degli associati

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto
3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza dal vice presidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascuno associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un altro componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 – Competenza dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:
 - A. Eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati
 - B. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti del collegio dei revisori.
 - C. Approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte.
 - D. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dal loro comportamento contrari allo statuto o alla legge.
 - E. Ratificare i provvedimenti dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza.
 - F. Approvare eventuale regolamento interno predisposti dal consiglio direttivo.
 - G. Fissare l'ammontare del contributo associativo
 - H. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
 - A. Deliberare sulle modificazioni dello statuto
 - B. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

Art. 13 – convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, comunque ogni qualvolta si renda necessaria per l'esigenza dell'associazione
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata su richiesta di almeno un decimo degli associati, oppure almeno un terzo dei componenti del consiglio direttivo
3. L'assemblea è convocata, almeno 15 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite anche mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte del destinatario, mediante affissione nello stesso termine presso la sede dell'associazione, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 – Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero in proprio o per delega.

2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti
3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci, e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria, delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega, iscritto nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente
7. Gli associati che abbiano interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni
8. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede legale dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione dell'indirizzi statutari nonché delle volontà degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale dispone direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, il consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti il presidente e il vice presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che porta interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi per essere rieletti.

Art. 16 – competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - A. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea
 - B. Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri
 - C. Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.
 - D. Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
 - E. Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte.

- F. Determinare il programma di lavoro in base alle linee e all'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.
- G. Adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili
- H. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci
- I. A deliberare in merito all'esclusione dei soci.
- J. Proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari ed esclusione dei soci.
- K. Eleggere il presidente e il vicepresidente
- L. Nominare il segretario o il tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti del consiglio direttivo oppure anche tra i non soci.
- M. Rettificare della prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- N. Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- O. Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso
- P. Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessario al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad ogni altro organo sociale.

Art. 17 – funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati.
2. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
3. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 15 giorni prima della riunione. Mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione.
4. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 4 volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nelle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il presidente

1. È eletto a maggioranza dei voti del consiglio direttivo tra i suoi componenti, durata in carica illimitata.
2. Il presidente:
 - A. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio
 - B. Da esecuzione alle delibere del consiglio direttivo
 - C. Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati rilasciandone liberatorie quietanze.
 - D. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
 - E. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.
 - F. In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimenti o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 19 – Organo di controllo

L'associazione prevede che l'organo di controllo sia istituito nel momento in cui lo stesso si renda necessario.

Art. 20 – Collegio dei Garanti

L'associazione non prevede il collegio dei garanti

Art. 21 – Libri Sociali

1. L'associazione ha obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - A. Il libro degli associati
 - B. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
 - C. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
 - D. Il registro dei volontari
2. I libri di cui alle lettere A, B, C, D sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.

Art. 22 – Risorse Economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate
 - A. Quote associative
 - B. Contributi pubblici
 - C. Contributi privati
 - D. Donazione e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - E. Rendite patrimoniali
 - F. Rimborsi derivanti da convenzioni
 - G. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizio
 - H. Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
 - I. Entrate derivanti dell'attività ai sensi C. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
 - J. Altre entrate espressamente previste dalla legge
 - K. Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti della legge o dai regolamenti

Art. 23 – Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale il primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposte dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs 117/2017
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di Giugno di ogni anno

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 Comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altro eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 – Assicurazione dei Volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia ed infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'Art. 45 comma 1, D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà ad evolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Art. 9 comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Art. 27 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

F.to Rizzato Federico

F.to Panarotto Nazario

F.to Rizzato Giuliano

F.to Rizza Valentina

F.to Salmeri Giuseppina

Rizzato Federico
Panarotto Nazario
Rizzato Giuliano
Rizza Valentina
Salmeri Giuseppina